



**GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

---

## ***Guida alle erogazioni liberali a sostegno della Cultura e dello spettacolo***

di **Mauro Muraca**

Seminario di specializzazione

### **Fiscalità dell'arte e delle collezioni**

[Scopri di più](#)

**Normativa**

Articolo 1, D.L. 83/2014

articolo 15, comma 1, lett. h) e i), Tuir;

articolo 100, comma 2, lett. f) e g), Tuir.

Articolo 183, comma 9, D.L. 34/2020

**Prassi**

circolare n. 24/E/2014

circolare n. 34/E/2023

comunicato stampa del MIBACT 16.12.2014

risoluzione n. 136/E/2017

risposta ad interpello n. 20/2018

risposta ad interpello n. 78/2018

risposta ad interpello n. 81/2018

risposta ad interpello n. 150/2018

risposta ad interpello n. 154/2018

risposta ad interpello n. 48/2019

risposta ad interpello n. 258/2019

risposta ad interpello n. 262/2019

risposta ad interpello n. 176/2020

risposta ad interpello n. 452/2020

risposta ad interpello n. 453/2020

risposta ad interpello n. 164/2021

risposta ad interpello n. 542/2022

risposta ad interpello n. 66/2023

risposta ad interpello n. 270/2023

risposta ad interpello n. 331/2023

risposta ad interpello n. 357/2023

risposta ad interpello n. 411/2023

risposta ad interpello n. 414/2023

risposta ad interpello n. 18/2018

risposta ad interpello n. 156/2018

risposta ad interpello n. 160/2018

risposta ad interpello n. 451/2020

risposta ad interpello n. 464/2020

risposta ad interpello n. 526/2022

risposta ad interpello n. 546/2022

risposta ad interpello n. 149/2018

risposta ad interpello n. 155/2018

risposta ad interpello n. 465/2019

risoluzione ad n. 40/e/2020

risposta ad interpello n. 133/e/2024

Per favorire le **erogazioni liberali in denaro** effettuate da **persone fisiche e giuridiche** a sostegno della cultura e dello spettacolo, l'[articolo 1, D.L. 83/2014](#), ha introdotto, a **decorrere dall'1.6.2014**, un **credito d'imposta** (c.d. "Art bonus") che:

- si propone l'obiettivo di **potenziare il sostegno del mecenatismo** e delle liberalità al fondamentale compito dello Stato di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- si pone in espressa **deroga temporanea alle vigenti disposizioni del Tuir** in materia di erogazioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo.

Più precisamente, la disciplina dell'“Art bonus” si pone in deroga alle **seguenti agevolazioni fiscali**:

- la **detrazione Irpef del 19%** per le erogazioni liberali, di cui all'[articolo 15, comma 1, lett. h\) e i\), Tuir](#);



Per effetto del richiamo operato dall'[articolo 147 Tuir](#), la suddetta detrazione è applicabile, **anche ai fini Ires**, nei confronti degli enti non commerciali.

- la **deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d'impresa**, ai sensi dell'[articolo 100, comma 2, lett. f\) e g\), Tuir](#).



La menzionata disciplina del Tuir resta, comunque, in vigore per le fattispecie non contemplate dall'[articolo 1, D.L. 83/2014](#), come, ad esempio, le erogazioni liberali per l'acquisto di beni culturali ([circolare n. 24/E/2014](#)).

### **Soggetti beneficiari del credito d'imposta**

Il credito d'imposta è riconosciuto a **tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali** a sostegno della cultura e dello spettacolo previste dalla norma in commento ed

indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica. In particolare, possono beneficiare dell'“Art bonus”:

- le **persone fisiche residenti e non residenti** nel territorio dello Stato, a condizione che non **svolgano attività d'impresa** (es. dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, o titolari di redditi di fabbricati);
- gli **enti non commerciali**, sia residenti che non residenti, che non svolgono alcuna attività commerciale;
- le **società semplici**;
- le **persone fisiche che svolgono attività commerciale** (imprenditori individuali);
- le **società commerciali** (Snc, Sas, Srl, Spa, Sapa, Società cooperative);
- gli **enti commerciali**;
- gli **enti non commerciali** che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale;
- le **stabili organizzazioni in Italia** di imprese non residenti.



#### Nota bene

Sono inclusi tra i soggetti destinatari dell'Art bonus anche **i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfetario**, nonché **gli imprenditori e le imprese agricole**, compresi coloro che producono reddito di impresa, **non essendo prevista nella norma alcuna limitazione** in tal senso ([circolare n. 34/E/2023](#))

#### Misura del credito d'imposta

A seguito dell'entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, il credito d'imposta **è stato fissato nella misura del 65%** delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) e successivi. Il credito d'imposta in rassegna - pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate - è soggetto ad un ulteriore vincolo che opera in relazione alla **qualifica del soggetto erogante le liberalità in esame**; in particolare, credito d'imposta in rassegna è riconosciuto

- nel **limite del 15% del reddito imponibile**, per le **persone fisiche** che non svolgono attività d'impresa e agli enti che non svolgono attività commerciale;
- nel **limite del 5 per mille dei ricavi annui**, per i **soggetti titolari di reddito d'impresa**.



Per il calcolo del limite del **5 per mille dei ricavi annui**, occorre fare riferimento ai ricavi di cui agli [articoli 85](#) e [57 Tuir](#) ([circolare 24/E/2014](#)).

---

## ESEMPIO

Si assuma il caso della società Gamma srl che nel corrente periodo d'imposta (anno 2024):

- ha realizzato **ricavi per euro 2.000.000**;
- ha effettuato erogazioni liberali agevolate con "Art bonus" per **euro 4.000**.

A fronte delle erogazioni effettuate, la Gamma srl maturerà un **credito d'imposta pari a euro 2.600** = (euro 4.000\*65%), il quale spetterà in misura piena, poiché non risulta superato l'ulteriore **barrage del 5 per mille dei ricavi**, pari a euro 10.000 = (2.000.000\*5/1000).

## Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta per le erogazioni liberali deve essere ripartito in **3 quote annuali di pari importo** ed è utilizzabile con modalità differenziate a seconda del soggetto erogante la liberalità:

- **soggetto non imprenditore** (persone fisiche ed enti non commerciali);
- **titolare di reddito d'impresa**.

### *Soggetti non imprenditori*

Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d'imposta in rassegna nella dichiarazione dei redditi, a **scomputo del versamento delle imposte sui redditi**.

---



Tali soggetti iniziano a fruire della **prima quota annuale del credito d'imposta** (pari a 1/3 dell'importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale, con la precisazione che **la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti** (senza alcun limite temporale) nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi ([circolare 24/E/2014](#)).

---

### Titolari di reddito d'impresa

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile dai **soggetti titolari di reddito d'impresa**:

- **in compensazione** mediante il modello F24, ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#);
- utilizzando il **codice tributo "6842"**;
- a **scomputo dei versamenti dovuti**.

La prima quota del credito d'imposta (pari a 1/3) è utilizzabile a partire **dal 1° giorno del periodo di imposta successivo** a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.

### ESEMPIO

Un soggetto che nel periodo d'imposta in corso (anno 2024) ha effettuato una erogazione liberale ammessa all'"Art bonus" potrà utilizzare la prima quota del credito a **partire dal prossimo 1.1.2025**.



La quota di 1/3 del credito di imposta maturato costituisce **il limite massimo di fruibilità del credito per ciascuno dei tre periodi di imposta** di utilizzo in compensazione: sicché, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei già menzionati limiti, **l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi** ([circolare 24/E/2014](#))

---

Il credito d'imposta "Art bonus" non rileva **ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap**.

### Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali

Al pari di quanto previsto per altre erogazioni liberali in denaro, anche le erogazioni ammissibili all' "Art bonus" devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente dei **seguenti sistemi di pagamento** ([circolare 24/E/2014](#)):

- **bonifico bancario**;
- versamento su **conto corrente postale** intestato al beneficiario
- gli **altri sistemi di pagamento** previsti dall'[articolo 23, D.Lgs. 241/1997](#) (es. carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).



Consequentemente, **sono escluse** dall'agevolazione in rassegna:

- le **erogazioni liberali effettuate in contanti**;
- le **liberalità effettuate in natura**, atteso che la norma agevolativa fa riferimento alle sole erogazioni liberali "in denaro".



#### **Nota bene**

Per beneficiare dell'Art bonus **non è necessario che vi sia il trasferimento diretto** di fondi agli enti pubblici territoriali, **essendo sufficiente che il beneficiario provveda al pagamento** delle fatture per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro del bene pubblico oggetto dell'intervento ([risoluzione n. 87/E/2015](#)).

### Erogazioni liberali oggetto dell'agevolazione

Le erogazioni liberali **devono avere ad oggetto**:



- la **manutenzione, protezione e restauro di beni** culturali pubblici;



Si considerano "pubblici" i beni culturali appartenenti:

- allo **Stato**;
- **alle regioni**;
- **agli altri enti pubblici territoriali**;
- **a ogni altro ente e istituto pubblico**.

- il **sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura** di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali);
- la **realizzazione di nuove strutture**, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- **interventi di manutenzione**, protezione e restauro di beni culturali pubblici, laddove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi;
- **interventi di manutenzione**, protezione e restauro di beni culturali pubblici per il sostegno delle **fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione**, non solo a favore di nuove strutture o al restauro di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ma anche per i finanziamenti alle produzioni delle stesse e dei teatri di tradizione (comunicato stampa del MIBACT 16.12.2014);
- **interventi di manutenzione**, protezione e restauro di **beni culturali di interesse religioso** presenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24.8.2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
- il **sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro**, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;
- il sostegno dei soggetti che operano **nel settore dello spettacolo** quali, in particolare, "istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione" (L. 175/2017).



Limitatamente **agli eventi "festival"**, l'agevolazione potrà essere riconosciuta esclusivamente ai **soggetti pubblici e privati organizzatori di festival** in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 27.7.2017, recante *"Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163"*.

L'[articolo 183, comma 9, D.L. 34/2020](#) (c.d. decreto rilancio), ha successivamente **esteso il credito d'imposta** in esame anche alle erogazioni liberali effettuate a favore di:

- **complessi strumentali;**
- **società concertistiche e corali;**
- **circhi e gli spettacoli viaggianti.**

Sono ammissibili all'"Art bonus", anche **le erogazioni liberali destinate al sostegno di una fondazione di diritto privato**, avente però le caratteristiche che soddisfano il requisito dell'appartenenza pubblica ([risoluzione n. 136/E/2017](#)).



In tale circostanza, il requisito dell'appartenenza pubblica può essere soddisfatto anche da altre caratteristiche del destinatario delle erogazioni, ad esempio nel caso in cui l'istituto:

- sia **costituito per iniziativa di soggetti pubblici** e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
- sia **finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;**
- **gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica;**
- sia sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune **regole proprie della Pubblica amministrazione**, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in

materia di appalti pubblici;

· sia **sottoposto al controllo analogo di una Pubblica amministrazione.**

---

Sempre nel contesto di altri documenti di prassi, l'Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di chiarire che:

- il **requisito dell'appartenenza** pubblica richiesto dall'[articolo 1, D.L. 83/2014](#), può considerarsi soddisfatto nel caso di una fondazione che:
  - è stata costituita **per iniziativa di pubblica amministrazione**;
  - mantiene **una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti** ([risposta interpello n. 149/2018](#));
- un **bene culturale acquisito da un comune per il tramite di una azienda speciale** dell'ente locale può essere considerato, ai fini all'applicazione dell'Art Bonus, bene culturale pubblico, in considerazione della **natura di ente pubblico dell'azienda speciale** ([risposta interpello n. 155/2018](#));
- le **fondazioni che si occupano di arte e cultura possono beneficiare dell'“Art bonus”** e delle detrazioni per le erogazioni liberali ricevute ([risposta interpello n. 465/2019](#));
- la **rinuncia all'ottenimento del voucher**, emesso secondo quanto previsto dall'[articolo 88, D.L. 18/2020](#), da parte dell'acquirente, **rappresenta un'erogazione liberale** valida per il riconoscimento del beneficio dell'Art bonus, previa emissione di un'apposita attestazione, nei confronti dei destinatari del voucher che vi rinuncino, che riconosca e individui specificamente, nell'importo e nella causale, **l'erogazione liberale disposta in favore della Fondazione** ([Risoluzione n. 40/E/2020](#)).

### Spese che possono beneficiare dell'Art bonus

Stando alla numerosa prassi dell'Amministrazione finanziaria, **possono beneficiare dell'“Art bonus”** le erogazioni liberali:

- **raccolte da un'associazione** che, in forza di una convenzione con un consorzio, è considerata affidataria del **restauro di una fontana**, bene culturale pubblico situato in un complesso monumentale gestito dal consorzio stesso ([risposta ad interpello n. 20/2018](#));
- **destinate alla fondazione** per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei **beni culturali pubblici ad essa affidati**, ma non sono ammissibili le altre erogazioni liberali destinate al generico sostegno della fondazione ([risposta ad interpello n. 78/2018](#));
- destinate al **restauro di una chiesa di proprietà del Comune** ([risposta a interpello n. 81/2018](#));

- destinate al **sostegno di organismi operanti nell'ambito dello spettacolo** appartenenti alle categorie di cui alla L. 175/2017 e, nel caso in oggetto, "*potrebbe trattarsi del riconoscimento quale istituzione concertistico-orchestrale*" ([risposte ad interpello n. 150/2018](#) e [154/2018](#));
- destinate ad una **fondazione teatrale** per il restauro del teatro, solo se tale soggetto soddisfi il requisito della "*appartenenza pubblica*" ([risposta ad interpello n. 48/2019](#));
- in favore di una fondazione (con requisito dell'appartenenza pubblica) destinate al sostegno delle sue attività di "cineteca" relativamente ai **beni culturali di appartenenza pubblica ad essa affidati** ([risposta ad interpello n. 258/2019](#));
- destinate alla **fondazione-museo** finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dell'immobile, trattandosi di un **bene culturale pubblico** concesso in uso dall'ente proprietario Comune alla fondazione quale sede del museo ([risposta ad interpello n. 262/2019](#));
- destinate al sostegno di una **fondazione costituita per iniziativa pubblica**, posta sotto un penetrante controllo da parte del Comune, la cui finalità ed oggetto coincidono, con la gestione, cura e valorizzazione del complesso monumentale ([risposta ad interpello n. 176/2020](#));
- destinate a interventi di manutenzione, protezione e **restauro di beni culturali** pubblici conferite a un'associazione che può essere considerata "affidatario" del bene, ai sensi dell'[articolo 1, comma 5, D.L. 83/2014](#) ([risposta ad interpello n. 452/2020](#));
- destinate al sostegno delle attività di una fondazione, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali di gestione e valorizzazione di beni culturali, di promozione di attività culturali, di **organizzazione di esposizione e mostre e di costituzione** e gestione anche di strutture museali ([risposta ad interpello n. 453/2020](#));
- ricevute dalla fondazione e destinate a realizzare interventi di restauro, protezione e manutenzione di un **determinato palazzo e delle relative pertinenze**, nonché quelle destinate al sostegno del museo, ivi incluse la biblioteca e la fototeca che ne fanno parte (istituti e luoghi della cultura);
- effettuate da una **fondazione a sostegno dell'attività concertistica** e corale di un'associazione musicale, a condizione che non sussistano forme di controprestazione incompatibili con la natura di liberalità ([risposta ad interpello n. 164/2021](#));
- destinate al sostegno delle attività di un'associazione in qualità di **orchestra sinfonica/complesso orchestrale-strumentale**, in possesso dei requisiti di cui al D.M. 27.7.2017, pur non avendo mai formulato domanda di accesso ai contributi a valere sul FUS ([risposta ad interpello n. 542/2022](#));
- ricevute da un **organismo di diritto pubblico costituito su iniziativa del Ministero** (che ne è socio unico e ne detiene l'intero capitale sociale), al fine di sostenere gli interventi di manutenzione, protezione e restauro da realizzare su proprio immobile dichiarato di **interesse storico-artistico** ([risposta ad interpello n. 66/2023](#));
- effettuate a favore di una **fondazione istituita per iniziativa pubblica dello Stato italiano** in qualità di legatario del defunto (che aveva disposto per testamento il lascito di tutti i suoi beni in Italia a favore dello Stato italiano sotto la condizione della costituzione di una fondazione che conservasse, valorizzasse e accrescesse il compendio patrimoniale oggetto di donazione), destinate al sostegno degli interventi

- di manutenzione, protezione e restauro dell'immobile sede della predetta fondazione e dei beni d'arte ivi custoditi, in quanto **l'ente di natura sostanzialmente pubblica** (nonostante la veste giuridica di soggetto di diritto privato) rientra nel novero degli istituti o luoghi della cultura ([risposta interpello n. 270/2023](#));
- a sostegno dell'attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e **artistico della città affidato ad una fondazione**, in ragione:
    - della **natura sostanzialmente pubblicistica** della fondazione stessa e;
    - della **riconducibilità dei complessi monumentali** in oggetto al novero dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica ([risposta interpello n. 331/2023](#));
  - destinate alla manutenzione, protezione e restauro del patrimonio pubblico vincolato al perseguimento degli **scopi istituzionali della fondazione** la quale, secondo il parere del competente Ministero della Cultura, è riconducibile al novero delle persone giuridiche di diritto pubblico non economico, risultando:
    - istituito per **disposizione legislativa**;
    - sottoposto al **controllo della Corte dei conti**;
    - soggetto alla **vigilanza di un comitato**, i cui componenti sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della Cultura, dal Ministero dell'Interno e dal Presidente della Regione ([risposta ad interpello n. 357/2023](#));
  - destinate a sostenere gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di un edificio appartenente ad una Regione in cui ha sede una **fondazione privata che svolge attività museale**, a condizione che tale edificio, in ragione dell'appartenenza pubblica, abbia la caratterizzazione giuridica di bene culturale ([risposta ad interpello n. 411/2023](#));
  - finalizzate allo specifico sostegno degli interventi di restauro e manutenzione di **una fontana che appartiene ad un Comune** e che, presentando un interesse storico e artistico, rientra nella classificazione di bene culturale pubblico ai sensi dell'[articolo 10, D.Lgs. 42/2004](#) ([risposta interpello n. 414/2023](#));
  - a favore di una fondazione destinate a sostenere gli interventi di **manutenzione e restauro di un teatro in concessione alla fondazione**, in ragione dell'appartenenza del bene a un ente pubblico territoriale, nonché dell'intervenuta dichiarazione di interesse culturale ([risposta ad interpello n. 133/E/2024](#));
  - effettuate per interventi di manutenzione e restauro di *beni culturali pubblici destinate a soggetti concessionari o affidatari del bene* ([risposta ad interpello n. 133/E/2024](#)).

### **Spese che non possono beneficiare dell'Art bonus**

Sono diversamente **escluse dall' "Art bonus"** le erogazioni liberali:

- destinate ad un **festival organizzato da un'associazione che non possiede i requisiti** per accedere ai contributi del Fondo unico per lo spettacolo ([risposta ad interpello n. 18/2018](#));

- effettuate attraverso una **fornitura gratuita di materiale e posa in opera** ([risposta interpello n. 156/2018](#));
- destinate al **generico sostegno delle attività di una fondazione** che gestisce un teatro comunale, in quanto la stessa non può essere considerata istituto della cultura ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e, conseguentemente ([risposta ad interpello n. 160/2018](#));
- ricevute da una associazione e finalizzate al **recupero strutturale ed artistico della chiesa**, se non è rispettato il requisito dell'appartenenza pubblica ([risposta interpello n. 451/2020](#));
- finalizzate a un **generico sostegno della fondazione** ([risposta interpello n. 464/2020](#));
- destinate al finanziamento dei lavori di realizzazione di un teatro per gli spettacoli dal vivo da insediare nella **cava dismessa di una fondazione di diritto privato**, in quanto il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato alla sussistenza cumulativa dei seguenti presupposti:
  - la **natura pubblica** dell'ente destinatario dell'erogazione liberale;
  - **l'assenza di scopo di lucro** e;
  - lo svolgimento esclusivo da parte **dell'ente pubblico di attività di spettacolo** ([risposta interpello n. 526/2022](#));
- ricevute da una fondazione per una **collezione "privata" esposta in un museo**, in quanto la natura privata della collezione (di proprietà della fondazione), pur essendo stata dichiarata di eccezionale interesse artistico e storico, non costituisce un bene culturale pubblico ([risposta interpello n. 546/2022](#));



Secondo la richiamata [risposta ad interpello n. 546/2022](#), la sola concessione di uno spazio pubblico da parte del Comune non consente di integrare il requisito dell'appartenenza pubblica in mancanza degli indici di pubblicità, tra cui:

- la *governance* pubblica dell'ente destinatario delle erogazioni liberali e;
- la gestione di una collezione di proprietà pubblica.

- ricevute **sottoforma di contributi versati annualmente dai suoi fondatori** - destinate al sostegno dell'attività concertistica e corale dell'ente di cui la fondazione istante è tra i soggetti fondatori, in quanto i predetti contributi **non sono inclusi nella definizione di**

**erogazione liberale ammissibile all'agevolazione fiscale** in rassegna, trattandosi di contributi finalizzati ad accrescere il fondo di gestione dell'Ente espressamente previsti e imposti dallo statuto del medesimo e, pertanto, privi del requisito della spontaneità ([risposta interpello n. 266/2023](#));

- destinate al **sostenimento dei costi di gestione della fondazione**, nonché le erogazioni destinate al sostegno dell'organizzazione di attività spettacolistica, in quanto il sostegno alle predette attività non può configurarsi come sostegno a istituti o luoghi della cultura di appartenenza pubblica ([risposta ad interpello n. 133/E/2024](#));
- destinate ad una **fondazione avente lo scopo esclusivo di promuovere e favorire iniziative** volte, direttamente o indirettamente, a procurare benefici economici o di immagine ad una fondazione teatrale, in quanto non è possibile affermare che le erogazioni liberali dirette a sostenere le attività della fondazione istante possano considerarsi vere e proprie donazioni in favore della Fondazione Teatro ([risposta ad interpello n. 44/2024](#))

### **Adempimenti per i soggetti destinatari delle erogazioni liberali**

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici) devono:

- **comunicare**, con cadenza mensile, **l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento** al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo;
- **comunicare l'ammontare delle erogazioni liberali** ricevute e della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, attraverso **il proprio sito web istituzionale**, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale **gestito dal medesimo Ministero** (<http://artbonus.gov.it>);
- rilasciare ai singoli mecenati/benefattori il **documento attestante l'importo delle liberalità ricevute**, il mezzo di pagamento utilizzato e tutti i dettagli necessari.